COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI O ACQUISITI IN USO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 31 del 15 marzo 2007

Regolamento e criteri generali per l'assegnazione dell'utilizzodegli impianti sportivi comunali o acquisiti in uso

Art. 1
Uso pubblico degli impianti

Per impianto sportivo si intende la struttura sportiva e le attrezzature di proprietà comunale nonché acquisita in uso da terzi. Gli impianti sportivi comunali sono pubblici e come tali debbono avere un utilizzo che tenga conto delle esigenze della collettività, perla promozione e la pratica delle attività motorie, sportive e ricreative.

Art. 2
Classificazione degli impianti

Gli impianti sportivi del Comune di Casalecchio di Reno si dividono in tre categorie come meglio specificato nell'allegato A:

a) impianti di interesse cittadino con rilevanza d'uso sociale riferibile all'intera città o anche in ambito sovraterritoriale.

b) impianti di base con rilevanza sociale correlata principalmente al contesto territoriale

c) impianti scolastici.

Art. 3
Impianti scolastici

Gli impianti sportivi annessi alle scuole sono assegnati ai Dirigenti scolastici. Gli impianti in oggetto, nelle ore non utilizzate dagli alunni per attività curriculari ed extra curriculari previste nel piano dell'offerta formativa approvata da ciascun istituto scolastico, devono essere messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale per consentire l'utilizzo a enti ed associazioni e gruppi sportivi per lo svolgimento di attività e manifestazioni aventi carattere dilettantistico e di promozione sportiva di giovani ed adulti. A tale scopo, l'uso degli impianti sportivi, nel periodo di tempo non compreso nell'orario scolastico, è regolato da:

a) una convenzione da stipularsi fra l'Amministrazione Comunale e l'Istituto scolastico

b) una convenzione da stipularsi tra l'Amministrazione Comunale o i soggetti delegati e le Associazioni sportive

Nelle ipotesi descritte dai precedenti comma, gli oneri di custodia e pulizia, relativamente alle ore di proprio utilizzo, sono a carico dell'Istituto scolastico. Nelle successive ore, gli oneri di custodia, pulizia e vigilanza sono a carico delle associazioni sportive assegnatarie

Art. 4
Accesso agli impianti

Destinatari della concessione di spazi

1. Gli spazi degli impianti sportivi comunali sono concessi ai seguenti soggetti:

a) Federazioni, associazioni, società sportive riconosciute dal CONI o affiliate a enti di promozione sportiva.

b) Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali.

c) Istituzioni scolastiche.

d) Enti di promozione sportiva

e) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici

f) Singoli cittadini limitatamente agli impianti, individuati dall'Amministrazione Comunale, dove possono svolgersi discipline sportive di tipo esclusivamente individuale.

Gli spazi di utilizzo degli impianti di cui all'art. 2 dovranno prioritariamente essere disponibili per le scelte ed i programmi che l'Amministrazione Comunale si darà e comunque rivolti all'intervento sociale sul territorio. In questa ottica verrà opportunamente salvaguardata l'attività già in essere delle società o gruppi sportivi locali che per partecipazione e qualità rispondono alle finalità sopraddette.

2. Sono considerate scelte prioritarie dell'Amministrazione Comunale:

a) - attività rivolta verso la scuola pubblica del territorio, negli spazi a loro destinati e concordati nellediverse Convenzioni di gestione.

b) - attività organizzata per anziani di Casalecchio di Reno

c) - attività motoria organizzata per ragazzi portatori di handicap di Casalecchio di Reno

Tutte le fasce orarie non utilizzate a questi fini e per le quali non è già previsto l'utilizzo individuale saranno suddivise tra le componenti sportive locali di cui al punto 1 per:

d) - corsi di formazione

e) - attività sportive agonistiche

f) - attività amatoriali

Gli spazi rimasti liberi potranno essere assegnati ad associazioni,enti e gruppi spontanei di altricomuni.

3. L'utilizzo degli impianti sia di grande sia di piccola dimensione dovrà in via di massima riservare gli orari pomeridiani sino alle ore 19.00 all'attività dei ragazzi sino agli anni 14, per il periodo dalle ore 19.00 alle ore 20.30 all'attività dei ragazzi sino agli anni 20, dalle 20.30 in poi alla attività peradulti.

4. Per componenti sportive locali si intendono le società o gruppi sportivi esistenti sul territorio, che abbiano una sede locale, dimostrino di avere una struttura organizzativa anche minima, una programmazione dell'attività sportiva sul territorio comunale e che si impegnano a dare priorità nell'accettazione delle iscrizioni ai cittadini casalecchiesi.

Art. 5
Modalità di concessione

1. Ai fini della programmazione e della conseguente assegnazione degli spazi, deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo d'attività sportiva che il richiedenteintende praticarvi.

2. In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l'impianto dovrà essere prioritariamente assegnato alle società, associazioni affiliate a federazioni sportive

nazionali o ad enti di promozione sportiva aventi sede nel territorio del Comune di Casalecchio di Reno

3. A parità di condizioni, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente i seguenti criteri:

a) Società o associazioni che svolgono attività agonistica da almeno due anni sul territorio comunale;

b) Società o associazioni che presentano il maggior numero di affiliati.

c) Società o associazioni che svolgono attività per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;

d) Società o Associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio.

e) Saranno inoltre motivo di priorità l'iscrizione e la effettiva partecipazione alla Consulta Comunale Sportiva, agli Albi comunali No Profit, i comportamenti disciplinari in anni precedenti, laregolarità nel pagamento degli spazi.

4. La programmazione e l'assegnazione degli spazi può essere conferita dall'A.C ai Gestori degli impianti sportivi ove tale facoltà è prevista dalla convenzione sottoscritta.

5. Non potrà essere concesso l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto previsti in questo regolamento, negli specifici regolamenti di utilizzo degli impianti e nella Convenzione di utilizzo che ogni assegnatario di uno o più spazi è tenuto a sottoscrivere con l'A.C O con il Gestoredelegato.

6. Per ottenere in uso spazi negli impianti sportivi comunali, i soggetti di cui all'art. 3 dovranno farne richiesta entro il **30 aprile** di ciascun anno rispettivamente al responsabile della Associazione Gestionaria dell'impianto di interesse. La richiesta deve essere effettuata utilizzando il modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e deve essere firmata dal legale rappresentante ovverodal dirigente e/o atleta singolo.

7. Il richiedente è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento d'attività sportive e similari relative all'attività svolta.

8. Le Associazioni Gestionarie ognuna per gli impianti di propria competenza, programmano l'uso degli spazi entro il **31 maggio** di ciascun anno. Ove necessario, la Consulta Comunale Sportiva si riunisce entro il **15 giugno** per definire eventuali problematiche dovessero essere sorte nella formulazione della programmazione.

9. Le assegnazioni diventeranno definitive con decorrenza **30 luglio** e da questa data saranno accolte unicamente le rinunce degli spazi che sarà possibile riassegnare ; in caso contrario le società saranno comunque tenute al pagamento delle tariffe.

10. Oltre ai calendari precisi dei campionati , le richieste di utilizzo di giorni specifici per competizioni o manifestazioni sportive dovranno essere fatte pervenire *ai Gestori* e all'Assessorato Sport almeno 15 gg prima della loro effettuazione e rese pubbliche per tempo all'interno dell'impianto.

11. La funzione di controllo della programmazione e assegnazione degli spazi è conferita all'Assessorato Sport ed entro il 30 giugno di ogni anno i gestori dovranno inviare idonea comunicazione. Nella sua funzione l'Assessorato Sport potrà avviare autonomi controlli od agire a presentazione di istanza da parte delle associazioni/enti/gruppi/cittadini.

E' conferito altresì il controllo del funzionamento e corretto utilizzo degli impianti sportivi.

Art. 6
Uso dell'impianto

1. Il singolo soggetto richiedente o il legale rappresentante della società risponderà personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature

installate.

2. Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite dai Responsabili delle Gestioni e del Servizio Sport Comunale comporta la decadenza della concessione degli spazi.

3. Il richiedente dovrà utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per lequali la concessione è stata accordata..

4. I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare l'amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso suddetto.

5. È consentito l'ingresso all'impianto:

a) Atleti od iscritti alle Associazioni accompagnati da un dirigente, o allenatore, o responsabile dellaSocietà, Associazione o Ente;

b) Agli studenti accompagnati da almeno un insegnante dell'Istituto o da un tecnico/Dirigente dell'associazione sportiva studentesca, incaricato dal Dirigente Scolastico.

c) Al singolo cittadino, debitamente autorizzato ovvero munito di biglietto di ingresso, ove previsto.

6. L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi di gioco, durante l'utilizzazione delle strutture, è inoltre strettamente limitato al personale di servizio e di controllo dei Gestori, dell'Amministrazione Comunale ed alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti degli Enti o Federazioni Sportive (arbitri, giudici ecc…)

7. All'interno dell'impianto non potranno essere ammesse persone in numero superiore a quelloprevisto dalla capienza di ogni impianto.

8. L'Amministrazione Comunale non risponde d'eventuali danni o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti durante lo svolgimento delle attività sportive direttamentegestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.

9. Gli utenti debbono indirizzare ogni eventuale reclamo o segnalazione direttamente al Gestore. Il Responsabile garantirà la massima riservatezza sui reclami o sulle segnalazioni avanzate dagli utenti.

10. La programmazione annuale o mensile e le tariffe d'uso dell'impianto devono essere affissi inluogo ben visibile e consultabile da parte del pubblico.

11. In ogni impianto dovranno essere affisse le modalità d'uso dell'impianto all'uopo approvatedalla A.C ed al quale i frequentatori dovranno tassativamente attenersi.

Art. 7
Pubblicità e pubblico

1. In occasione di manifestazioni sportive autorizzate potranno essere esposti materiali pubblicitari che dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia e al Regolamento comunale sulla pubblicità. Possono inoltre essere esposti materiali promozionali delle attività sportive praticate concordando con i gestori modi e luoghi di esposizione. Sono a carico della società che ne richiede l'installazione, l'imposta di pubblicità, nonché l'eventuale corresponsione di canone, nella misura stabilita dal Amministrazione Comunale per l'occupazione di spazi pubblici, secondo quantoprevisto dal competente Regolamento.

2. Il pubblico ammesso negli impianti sportivi è tenuto alla massima correttezza nell'uso degli impianti e dei servizi. I richiedenti si faranno carico di ottemperare alle norme di legge vigenti ed alle specifiche disposizioni eventualmente impartite dalla Amministrazione Comunale nonché a controllare la corretta affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 8
Divieto di subconcessione

Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo i richiedenti possono consentire l'uso in sub-concessione anche parziale e/o gratuito, dell'impianto a terzi, fatto salvo per i locali il cui uso in sub-concessione èautorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 9
Rispetto degli impianti e attrezzature

1. I richiedenti s'intendono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:

a) Rispettare gli orari d'apertura e chiusura;

b) Evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà delComune;

c) Mantenerli nello stato d'efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune.

Sul rispetto dei punti sopraesposti l'A.C può effettuare controlli o delegare i gestori ad effettuarli.

2. I richiedenti sono tenuti a segnalare immediatamente ai Gestori ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenutoresponsabile, in via esclusiva, l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura.

3. I richiedenti si assumono inoltre in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione Comunale e/o dai Gestori sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi.

Art. 10
Installazioni particolari

1. Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.

2. Il richiedente deve presentare, insieme alla richiesta di concessione dello spazio, tutta la documentazione necessaria, compreso le dichiarazioni di conformità delle installazioni alle norme vigenti nonché la dichiarazione che sollevi il Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale.

3. Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività. Terminate le operazioni di smontaggio il richiedente deve dare comunicazione al Gestore per consentire la verifica delle condizioni dell'impianto.

4. Nel caso in cui le operazioni di smontaggio non siano effettuate nel termine prestabilito dalla fine della manifestazione o attività svolta all'interno dell'impianto sportivo, il concessionario dovrà pagare una penale per ogni ora di ritardo nel rilascio dell'impianto.

A*rt. 11*
Tariffe d'uso

1. Per l'uso orario degli impianti sportivi comunali, è dovuto da parte dei richiedenti, il pagamento delle tariffe approvate con apposito atto dell'amministrazione comunale. Nella determinazione delle tariffe si terrà conto dei seguenti elementi: costi di gestione, tipo di utilizzo, natura dell'attività sportiva svolta, tipo di impianto a cui si riferisce, parere dei gestori.

2. Le tariffe d'uso degli impianti sportivi, salvo diversa indicazione di specifica Convenzione di Gestione, devono essere corrisposte dall'utente al gestore sempre in via anticipata nel caso di singolo utilizzo e/o manifestazione, ed entro 15 giorni dalla ricezione della nota di addebito in tutti gli altri casi. Per un uso dell'impianto continuativo e quindi per tutto l'anno sportivo il Gestore invierà due note diaddebito: la prima entro il mese di ottobre, la seconda entro il mese di febbraio.

3. Per stagione o anno sportivo si intende dal 1 settembre al 31 maggio successivo. Ogni utilizzo eccedente tale periodo dovrà essere concordato con il gestore, fatto salvo quanto previsto nelle Convenzioni sottoscritte tra l'A.C e gli Istituti scolastici.

4. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto perl'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti.

5. Una volta ottenuta l'assegnazione definitiva (30 luglio, per la stagione successiva) gli assegnatari sono tenuti al pagamento delle tariffe per tutto l'anno anche nel caso di mancato utilizzo. Saranno tenuti alla sospensione del pagamento e/o del rimborso solo nel caso in cui i loro spazi possano essere riassegnati ad altri.

6. Eventuali esenzioni dal pagamento delle tariffe previste a favore di soggetti svantaggiati debbono essere autorizzate dalla A.C. La possibilità di tale esenzione è contenuta nel tariffario approvato e previa verifica di quanto contenuto nella Convenzione di Gestione.

7. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche a favore dei soggetti titolari di concessione, fatte salve condizioni di miglior favore che possono essere concesse dal soggetto gestore

Art. 12
Deposito cauzionale

Prima dell'inizio dell'attività e in ogni caso prima dell'inizio della stagione sportiva ogni concessionario dovrà provvedere al versamento di un deposito cauzionale di garanzia pari a € 300,00 a cui si dovranno aggiungere € 25,00 per ogni impianto utilizzato. Tali importi potranno essere aggiornati ogni due anni dietro parere della CCS. Il deposito cauzionale verrà versato ai gestori degli impianti sportivi che rilasceranno regolare ricevuta. I gestori saranno altresì autorizzati ad effettuare prelievi quando, accertata la contestazione, si renderà necessario per danni o inadempimenti, dandone comunicazione all'A.C.

Norma transitoria: i depositi versati all'AC precedentemente e attualmente giacenti saranno estinti dalla stagione sportiva 2007/2008.

Art. 13
Penalità e sospensioni

1. Comportano la sospensione o la revoca della concessione annua:

a) Il mancato pagamento delle tariffe dovute entro il termine previsto dal presente

regolamento; fattosalve eccezionali deroghe autorizzate dai Gestori.

b) La ripetuta violazione delle norme previste nel presente regolamento.

2. L'Amministrazione Comunale e i Gestori svolgono compiti di controllo sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature; a tale scopo, i richiedenti s'intendono espressamente obbligati a fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.

3. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio d'ulteriori provvedimenti e d'ogni diritto che possa competere all'Amministrazione Comunale, i richiedenti, ammessi a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, debbono ottemperare, immediatamente o comunque entro cinque giorni alle disposizioni che sono impartiti dai responsabili preposti alla vigilanza, al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone sia ai beni concessi in uso.

4. L'assessorato Sport, l'assessorato Lavori Pubblici o il gestore a seconda della competenza , potrà comunicare, in tempo utile, alle società o gruppi le eventuali sospensioni dell'utilizzo dell'impianto sportivo dovute ad utilizzi temporanei e straordinari da parte degli istituti scolastici (solo in caso di palestre scolastiche), per interventi di manutenzione non procrastinabili o qualora vi sia pregiudizio per il mantenimento degli stessi e per la sicurezza degli utenti.

Art. 14
Convenzione per l'utilizzo

Ogni assegnatario sarà tenuto all'inizio della stagione a firmare con il Gestore una apposita Convenzione in cui si impegna al rispetto delle norme previste in questo regolamento, alle modalità di utilizzo dell'impianto specifico, alle altre norme previste dalla Convenzione per la concessione in usoriguardo l'obbligatorietà di copertura assicurativa di Responsabilità civile verso terzi.

Art. 15
Locali accessori

Tutti i locali, salette, uffici o magazzini costituenti parte integrante degli impianti, potranno essere concessi alle Società Sportive concessionarie di spazi nell'impianto che li utilizzeranno solamente per compiti di ordinaria amministrazione strettamente legati alle attività sportive svolte nell'impianto stesso. Diverso orientamento potrà essere tenuto nel caso di concessione di tutto l'impianto ad un'unica società. Il materiale depositato dovrà essere corrispondente alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.

Il concessionario ne risponderà personalmente a tutti gli effetti civili e penali.

Allegato A)

Classificazione Impianti sportivi casalecchiesi

A) Impianti di intereresse cittadino con rilevanza d'uso pubblico sociale riferibile all'interacittà o anche in ambito sovraterritorale

Gli impianti di interesse cittadino hanno struttura articolata o complessa e sono destinati prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze sportive di livello cittadino o anche di ambito sovraterritoriale esistenti nel territorio, anche per attività a livelli agonistici espresse in ambito comunale ed allo svolgimento di manifestazioni rilevanti.

1. Piscina King
2. Piscina Longo
3. Piscina XXV Aprile
4. Palazzetto Cabral
5. Bocciodromo Luxemburg
6. Centro Tennis Sacco e Vanzetti
7. Palestra scolastica Salvemini (Proprietà Provincia Bologna)

B) **Impianti di base con rilevanza sociale correlata principalmente al contesto territoriale**:

Gli impianti di base hanno struttura limitata e sono a servizio della collettività per rispondere alle necessità di promozione sportiva, formazione fisica, attività sociali e ludico-ricreative, in funzione dellaloro rilevanza sociale correlata al contesto territoriale.

8. Circuito ciclistico P. Ballestri
9. Campi calcio Veronesi
10. Campo calcio Nobile
11. Campi calcio Ceretolo
12. Centro Remiero
13. Pista automodelli
14. Campi scoperti di ogni tipo
15. Pista polivalente Mazzotti

a) Impianti scolastici:

Le palestre scolastiche, destinate in via prioritaria all'attività curricolare della scuola di appartenenza, nelle fasce orarie libere, sono utilizzabili per l'attività sportiva della collettività.

Palestre scolastiche:

16. Garibaldi
17. Carducci
18. Tovoli
19. XXV Aprile
20. Finco
21. Ciari
22. Galilei 1
23. Galilei 2
24. Marconi A
25. Marconi B
26. Alberghiero Scappi (proprietà provincia Bologna)